

Agenzia delle Entrate e Rete Imprese Italia

Accordo per tagliare code e costi degli adempimenti

Stop alle code allo sportello e taglio dei costi degli adempimenti tramite un utilizzo più efficace e agevole da parte delle imprese dei servizi online e, al contempo, un centro di prenotazione dedicato ai rappresentanti delle organizzazioni territoriali delle cinque maggiori associazioni che rappresentano il mondo dell'artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo. Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Roma dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Bepi, e dai vertici delle cinque associazioni riunite in Rete Imprese Italia, tra cui Confartigianato.

Al via la regola del 10 – In dettaglio, l'accordo stabilisce un canale preferenziale di prenotazione per i rappresentanti delle organizzazioni territoriali, subordinato, alla mancata risposta, entro un massimo di 10 giorni lavorativi, sia alle richieste di assistenza inviate all'indirizzo di Pec sia a quelle di riesame in autotutela, pervenute tramite Civis. Con il centro di prenotazione dedicato i rappresentanti delle organizzazioni territoriali avranno, inoltre, la

possibilità di fissare un appuntamento per le questioni non risolvibili tramite Civis e Pec o gli altri servizi telematici.

Semplificazione e reciprocità a misura di territorio – Ad attuare gli impegni previsti dall'accordo quadro saranno appositi protocolli d'Intesa siglati tra le Direzioni regionali delle Entrate e le organizzazioni territoriali delle cinque associazioni.

Code e attese al test del web – L'intesa comporterà una sostanziale razionalizzazione del flusso di contribuenti presso gli uffici territoriali e, conseguentemente, un miglioramento nei tempi di erogazione dei servizi presso gli sportelli.

Spazio alla formazione e all'Osservatorio comune – E', inoltre, previsto l'avvio di iniziative congiunte come, ad esempio, quelle di formazione che possono favorire un'ampia diffusione dei servizi online forniti dalle Entrate. L'Agenzia e le associazioni s'impegnano, infine, a istituire un "Osservatorio" per monitorare lo stato di avanzamento delle attività intraprese a livello locale sulla base dei reciproci impegni del protocollo.

CHIUSURA ESTIVA

Gli uffici di Confartigianato imprese di Viterbo saranno chiusi per le ferie estive dal 13 al 26 agosto. L'attività riprenderà il 27 agosto.

Appuntamento con la prossima newsletter Conf@News il 7 settembre 2012.

Sentenza del Consiglio di Stato

Appalti e concorrenza: limite territoriale discriminatorio



Si è espresso in tema di appalti e concorrenza il Consiglio di Stato con la sentenza 3469/2012 decretando che agevolare i professionisti locali costituisce violazione al rispetto delle regole sulla concorrenza. Fondamentalmente negli appalti l'invito a una procedura negoziata senza bando deve essere rivolto a professionisti operanti anche in territori diversi da quelli del Comune che indice la gara.



ASCOLTA L'IMPRESA

UN SOSTEGNO
PER LE AZIENDE
IN CRISI

Numero Verde
800.30.33.10

Confartigianato al fianco delle PMI

Attivo dal 1° giugno, lo sportello "ASCOLTA L'IMPRESA" rappresenta un concreto sostegno per le imprese in crisi della Tuscia, un mezzo efficace per non lasciare sole le persone. Si tratta del servizio dedicato agli imprenditori in difficoltà ed a tutte le Pmi locali che sono a rischio per dare loro tutto il supporto tecnico, economico e psicologico di cui necessitano, prima che sia troppo tardi. Lo sportello "ASCOLTA L'IMPRESA" è aperto a tutte le Pmi di Viterbo e provincia, per sostenere e aiutare gli artigiani in difficoltà, fornendo loro una serie di servizi a titolo gratuito.

Informazioni

Confartigianato imprese di Viterbo
 Via I. Garbini, 29/G - Viterbo
 Tel. 0761.33791 - E-mail: ascoltaimpresa@confartigianato.vt.it

Rubriche

BAKEK@, le nuove offerte di lavoro

BAKEK@ è uno spazio interamente dedicato agli annunci, alle domande e alle offerte di lavoro, una sorta di muro virtuale in cui inserire avvisi o reperire delle informazioni. Un servizio gratuito che viene offerto agli associati di Confartigianato, ai loro collaboratori e familiari. Ogni annuncio inserito resterà in BAKEK@ per un periodo di tre mesi. Dopodiché chi vorrà continuare a vedere pubblicata la propria richiesta dovrà inviare un ulteriore messaggio, nel caso in cui la richiesta non venisse rinnovata, verrà cancellata automaticamente. Per informazioni Tel. nr. 076-1.33791 - E-mail: info@confartigianato.vt.it

Ulteriori notizie: Portale Merlino (<http://www.merlino-vt.eu>) - Jobby News (<http://www.provincia.vt.it/lavoro/documenti.asp>) - Offerte di lavoro della Provincia di Viterbo (http://www.provincia.vt.it/lavoro/offerte_privati.asp)

Offerte di lavoro

N. 3 Operai Generici - Sede lavoro: Valentano (VT)
 Consulenti Assicurativi - Sede lavoro: Viterbo e Provincia

N. 1 Aiuto Cuoco/a - Sede lavoro: Tarquinia
 N. 1 Cameriera/e - Sede lavoro: Tarquinia
 N.1 Decoratore - Sede di lavoro: Montalto di Castro
 N. 1 Operaio Generico - Sede lavoro: Valentano (VT)
 N. 1 Ragioniera/e - Sede lavoro: Viterbo
 N. 1 Aiuto Cuoco/a - Sede lavoro: Tarquinia (VT)
 N. 1 Pizzaiolo - Sede lavoro: Tarquinia (VT)
 N.1 Addetto a mansioni di Segreteria - Sede di lavoro: Montefiascone (VT)
 N.1 Agente Immobiliare - Sede di lavoro: Orte
 N.1 Autista (patente C/E) - Sede di lavoro: Viterbo



Provincia di Viterbo

In collaborazione con l'Assessorato Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Sociali e Giovanili, Pubblica Istruzione.

Conf@News

La newsletter per gli Artigiani e le piccole e medie Imprese di Viterbo

Proprietario ed editore:

Confartigianato imprese di Viterbo

Via I. Garbini, 29/G
 01100 - Viterbo

Tel. 0761.33791

Fax 0761.337920

E-mail:

newsletter@confartigianato.vt.it

Web:

www.confartigianato.vt.it

Direttore Responsabile:

Yuri Gori

Registro Stampa

del Tribunale di Viterbo

Nr. 6/11 del 18.04.2011

Movimenti

XIV Convention Donne Impresa

Lil 18 e il 19 ottobre 2012 si terrà a Roma la XIV Convention del Movimento Donne Impresa. Quest'anno il tema che verrà affrontato è "Futuro non convenzionale", la convention sarà supportata dalla presentazione di una ricerca sull'imprenditoria femminile artigiana in Italia (IX Osservatorio Confartigianato Donne Impresa). Di invitano le imprenditrici associate a partecipare all'evento, le schede di adesione dovranno pervenire entro il prossimo 24 settembre.

Voucher Lavoro

Le nuove regole dopo la Riforma Fornero

La riforma del lavoro ha introdotto nuove regole per quanto concerne le prestazioni da lavoro occasionale accessorio pagato tramite i buoni lavoro, o voucher lavoro: le novità.

Con l'entrata in vigore della riforma del lavoro (legge n.92 del 28 giugno 2012) sono cambiate le regole lavoro occasionale accessorio: modificando gli articoli n.70 e n.72 de D. Lgs. n. 276/2003, è ora previsto il pagamento della prestazione attraverso i cosiddetti buoni lavoro (voucher).

Entrata in vigore

Prevista una fase transitoria: come si legge nel comma 33, «resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012) e comunque non oltre il 31 maggio 2013».

Limiti di retribuzione

Una delle novità di maggiore rilievo riguarda il limite economico, che viene

di imprenditori commerciali o professionisti, il limite per ciascun committente è fissato a 2mila euro.

Applicazione

Viene esteso il campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio, con l'abrogazione dei settori di attività e delle categorie di prestatori precedentemente elencati nella normativa.

L'unica eccezione riguarda le imprese agricole che possono fare ricorso al lavoro occasionale accessorio solo se con volume d'affari superiore a 7.000 euro e se impiegano in questo ambito e per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale pensionati e giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico, compatibilmente con gli impegni previsti da quest'ultimo. Le aziende agricole con volume d'affari inferiore a 7.000 euro possono ricorrere al lavoro occasionale accessorio per qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, non solo stagionale.

Sono stati eliminati i vincoli per l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale accessorio da parte di committenti pubblici, che ne limitavano il ricorso solo a determinate tipologie di prestatori e per specifiche attività di supporto a quelle istituzionali.

Per quanto concerne infine i lavoratori stranieri la novità di maggiore rilievo è rappresentata dall'inclusione del reddito da lavoro accessorio nell'ammontare di reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.



Festival interculturale sulla sicurezza in edilizia

La sicurezza in piazza

Anche quest'anno Confartigianato imprese di Viterbo sta lavorando alla realizzazione della II edizione della **Festa interculturale sulla sicurezza in edilizia**, in programma a Viterbo domenica 30 settembre in Piazza Unità d'Italia (Piazza del Sacro).

Il festival è frutto della collaborazione tra provincia di Viterbo - Assessorato al Lavoro, Formazione e Servizi Sociali - AUSL di Viterbo, INAIL, Direzione provinciale del Lavoro, enti bilaterali e associazioni di categoria, con il patrocinio della Regione Lazio, Comune e Provincia di Viterbo.

L'iniziativa mira a promuovere la cultura della sicurezza nei cantieri e sensibilizzare i cittadini sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione.

"Si tratta della giusta occasione per i lavoratori viterbesi, italiani e stranieri, che operano in edilizia, per poter parlare insieme di sicurezza sul lavoro, di diritti sindacali e sanitari, di formazione professionale, di assistenza alle imprese e del corretto uso dei dispositivi di protezione individuali" afferma il segretario provinciale di Confartigianato, Andrea De Simone.

In programma dibattiti, concerti e degustazioni di prodotti tipici della Tuscia. Durante la giornata verrà, inoltre, distribuito materiale informativo.

Comunicazione delle dichiarazioni d'intento

Le indicazioni per la compilazione del modello già in uso

L'Agenzia, in risposta ad una problematica sollevata da Confartigianato, chiarisce le modalità di compilazione del modello attualmente in uso per la comunicazione delle dichiarazioni d'intento, a seguito della nuova tempistica introdotta dal D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012

Con la risoluzione n. 82/E del 1° agosto 2012, l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti, sollecitati dalla Confederazione, per la compilazione della comunicazione delle dichiarazioni d'intento.

Il D.L. n. 16/2012, in un'ottica di semplificazione, ha ampliato il termine per l'invio della comunicazione, stabilendo che deve essere presentata **entro il termine previsto per la liquidazione dell'IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili** (anziché entro il giorno 16

del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d'intento).

Quindi, l'obbligo non decorre più dalla data in cui la dichiarazione d'intento è ricevuta, ma dal momento in cui il fornitore, a seguito della dichiarazione ricevuta, pone in essere operazioni non imponibili. La comunicazione deve essere inviata entro il termine per la liquidazione IVA riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili. Di conseguenza, nel caso in cui il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d'intento ma non abbia effettuato alcuna operazione, l'obbligo di invio della comunicazione non sussiste.

In attesa del nuovo modello di comunicazione adeguato al mutato quadro normativo, l'Agenzia conferma l'utilizzo della modulistica attualmente in uso ed approvata con provvedimento del 14 marzo 2005.

L'Amministrazione chiarisce che, però, in sede di compilazione del modello, nel frontespizio, il campo denominato "periodo di riferimento" potrà essere compilato **indicando solo l'anno di riferimento** (cioè, 2012). Tale modalità espositiva potrà essere adottata sia nell'ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell'operazione non imponibile, sia nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle operazioni.



DM Salute 9 luglio 2012

Nuove modalità di trasmissione dei dati sanitari e di rischio

E' stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 9 luglio 2012 "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Il DM appare in Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2012, Serie generale n. 173.

Il DM definisce, negli artt. 2 e 3 i contenuti dei nuovi allegati 3A e 3B del D. Lgs. 81/08 e le modalità di trasmissione dei dati che il medico competente do-

vrà utilizzare ai fini previsti. Si ricorda che il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni sanitarie ma non è responsabile per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza qualora le abbia richieste.

L'art. 4 contiene il quadro delle disposizioni transitorie: il DM entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 25 agosto 2012) e individua un periodo transitorio di un anno (25 agosto 2013) per effettuare una sperimentazione atta alla valutazione approfondita della rispondenza delle norme a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni. Il termine per la trasmissione delle informazioni di cui al nuovo allegato 3B scade il 30 giugno 2013. Al termine del periodo di sperimentazione potranno essere adottate modifiche agli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati. Per il tempo dedicato alla sperimentazione è sospesa la sanzione di cui all'art. 58, comma1, lettera e), a carico del medico competente per non aver ottemperato agli artt. 40 e 41.



Scuola per Genitori

Aperte le iscrizioni per il II anno

Sono disponibili le dispense e gli attestati di partecipazione relativi al I° anno 2011/2012 Scuola per Genitori.

Inoltre, Confartigianato imprese di Viterbo sta raccogliendo le manifestazioni di interesse per il II° anno del ciclo "Incontri sul rapporto genitori-figli", sotto la direzione scientifica del professor Paolo Crepet.

Maria Rita Parsi, Ulisse Mariani, Luisa

Vera, Daniela Lucangeli, Giovanni Anzuino, e lo stesso Paolo Crepet saranno i professionisti che parteciperanno al II° anno della scuola che si avvierà a Viterbo il prossimo mese di novembre.

Per ulteriori dettagli e ricevere materiale didattico è possibile rivolgersi alla Segreteria organizzativa al nr. 0761-33791 - e.mail: scuolapergenitori@confartigianato.vt.it Info www.confartigianato.vt.it

Fisco

Crediti persi, sconto automatico

Deduzione automatica per le perdite su crediti di modesto importo. Il decreto sviluppo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, prevede che, decorsi sei mesi dalla scadenza, i crediti di ammontare non superiore a 2.500 euro, o a 5mila euro per le imprese di grandi dimensioni, si considerano inesigibili con la possibilità di dedurre la perdita fiscale. La norma genera problemi interpretativi che potrebbero ostacolarne l'applicazione. L'individuazione delle condizioni di deduzione fiscale delle perdite su credi-

ti genera, da sempre, contrasti interpretativi tra contribuenti e amministrazione finanziaria. La legge ammette la deducibilità in presenza di elementi certi e precisi dell'insolvenza del cliente. Al di fuori di questa situazione, stabilire se l'irrecuperabilità del credito è ragionevolmente certa diventa invece estremamente arduo, tenuto anche conto dell'atteggiamento dei verificatori, che spesso non ammettono la deduzione in assenza di vere e proprie azioni giudiziarie rimaste infruttuose. Per quanto riguarda l'applicazione dei criteri temporale e quantitativo, vengono definiti

all'interno del decreto. Gli elementi certi e precisi sussistono se il credito è scaduto da oltre sei mesi e se il relativo importo non supera 5mila euro per le imprese di grandi dimensioni (ricavi superiori a 150milioni di euro) e 2.500 euro per le realtà più piccole. La norma lascia aperte diverse questioni interpretative che si auspica possano essere risolte in tempi brevi. In dubbio sussiste in presenza delle due condizioni, scadenze e importi, in diverse ipotesi.

Ulteriori informazioni in Confartigianato imprese di Viterbo al nr. 076-1.337918/35.

Fisco

L'auto aziendale non conviene

La stretta fiscale che dal prossimo anno colpirà la deduzione dei costi relativi alle auto aziendali (ridotta dal 40% al 27,5%) e le problematiche sull'utilizzo delle stesse da parte dei soci anche per motivi personali stanno portando molte imprese a preferire l'istestazione delle autovetture direttamente agli amministratori per le società di capitali, agli accomandatari per le sas o ai soci per le snc.

La successiva richiesta alla società del rimborso spese per i chilometri percorsi, infatti, consente la piena deducibilità lres o lrpel di questi costi, in capo all'impresa, e l'intassabilità delle rimborsi, in capo al precettore. Per questi rimborsi, poi, è stato chiarito dalle Entrate che sia possibile dedurre il totale della tariffa Aci e non solo la parte proporzionale alla percorrenza.

Per le singole trasferte fuori del Comune, sede di lavoro, possono spettare all'amministratore, previa apposita autorizzazione, due tipi di indennità, quella forfettaria e quella chilometrica. La prima può essere pagata indipendentemente dal fatto che utilizzi la propria autovettura e prevede in generale un

rimborso giornaliero di 46,48 euro e di 77,47 euro, se all'estero. Fino a questo limite non sono tassate in capo all'amministratore, mentre sono sempre deducibili per l'impresa, anche se superiori.

Le indennità chilometriche, invece, hanno un limite massimo di deduzione per l'impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Le autovetture con 17 cavalli fiscali hanno una cilindrata tra 1505,9 e 1643,3 cc., mentre quelle di 20 cavalli fiscali tra 1930,6 e 2080,1 cc.. La risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011 ha chiarito che «per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in Euro al Km calcolato dall'Aci.

Deve ritenersi superata, quindi, l'interpretazione fornita nella nota della direzione regionale delle entrate del Friuli Venezia Giulia n. 2006-31579-12, che prevedeva l'utilizzo solo della tariffa Aci proporzionale alla percorrenza (quota

capitale, carburante, manutenzione, riparazione e pneumatici). Ai fini della deduzione del costo per l'impresa, quindi, si può utilizzare il costo Aci complessivo di esercizio (sempre nei limiti dei 17 o 20 cv), il quale è l'importo massimo deducibile per l'impresa.

In capo al precettore, invece, questa indennità non concorre mai a formare il reddito, neanche se si utilizza una tariffa Aci superiore e neanche se il rimborso spese analitico, comprensivo anche di altre spese di viaggio e trasporto (aereo o treno) o di vitto e alloggio, supera i 180,76 euro giornalieri (258,23 euro, se all'estero). Questo limite, infatti, riguarda solo la deduzione in capo all'impresa delle spese di vitto e alloggio per le trasferte.

Ai fini lrap, i soggetti lres deducono interamente i costi relativi alle autovetture inerenti, secondo i principi contabili, ma se l'inerenza è dubbia, comunque, è possibile adeguarsi alle regole del Tuir anche ai fini lrap.

Sono, comunque, indeducibili gli interessi passivi sui relativi finanziamenti o leasing. Sono indeducibili lrap le indennità chilometriche rimborsate agli amministratori per le trasferte.